

Accordo per la crescita della produttività e della competitività delle imprese nel settore studi professionali nella provincia autonoma di Bolzano

In Bolzano, li 21 giugno 2013

Tra

Confprofessioni Südtirol / Alto Adige



e

ASGB (Handel/Gastgewerbe)



CGIL/AGB - FILCAMS - LHFD



SGBC/SL - FISASCAT



UIL-SGK - UILTUCS



Premessa.


A) **Detassazione.** La tassazione agevolata (applicazione di una imposta sostitutiva, dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%) è stata introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 93/2008 in via sperimentale per il secondo semestre del 2008 con riguardo ad alcune somme erogate a livello aziendale.

Tali misure sono state prorogate poi, con modifiche, per gli anni 2009 (dall'art. 5, D.L. n. 185/2008) e 2010 (dall'art. 2, commi 156 e 157, della L. n. 191/2009).

L'art. 53 del D.L. n. 78/2010 e l'art. 1, comma 47, L. n. 220/2010 hanno prorogato per il 2011 e l'art. 33, comma 12, L. n. 183/2011 per il 2012 i benefici legati agli emolumenti riconducibili per l'incremento della produttività del lavoro. Tuttavia rispetto alla disciplina ante 2010, il Legislatore aveva inteso novellare la norma restringendone il campo di applicazione attraverso la limitazione dei benefici alla sottoscrizione di accordi o contratti collettivi territoriali e aziendali correlati ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili delle imprese.

In linea con quanto previsto dal quadro normativo le parti hanno già stipulato a livello locale, per gli anni 2011 e 2012, i relativi accordi per fruire dei benefici previsti dalla legge (detassazione delle somme riconducibili a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa) avviando così anche un modello di relazioni industriali molto innovativo.

B) **Decontribuzione.** Lo sgravio contributivo (25% per il datore di lavoro - totale contributi previdenziali a carico del lavoratore) è previsto sulle retribuzioni individuate e regolamentate dalla contrattazione collettiva di secondo livello (art. 1, commi 67 e 68, L. n. 247/2007). Con l'art. 4, commi 28 e

 1/5

29, viene reso strutturale dalla legge n° 92/2012 lo sgravio contributivo a fronte dell'erogazione di somme concordate dalla contrattazione di secondo livello. Il beneficio contributivo spetta comunque soltanto sulle erogazioni incerte nella corresponsione o nel loro ammortare ovvero devono essere correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, indicatori dell'andamento economico dell'impresa o dei suoi risultati.

C) **Crescita della produttività e della competitività.** In data 21 novembre 2012 è stato firmato l'accordo contenente "*Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia*".

L'art. 1, commi 481 e 482, della L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) proroga per il periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2014 le misure per l'incremento della produttività del lavoro, stanziando le rispettive risorse e riprende anche gli impegni richiesti dalle parti sociali con l'accordo del 21 novembre 2012. La norma dispone poi che le relative modalità di attuazione siano stabilite da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'art. 2, del DPCM 22 gennaio 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 75 del 29.03.2013) stabilisce poi che ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti collettivi che prevedano l'attivazione delle misure di flessibilizzazione così come indicate al punto 7 delle linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività (accordo 21 novembre 2012).

Il beneficio fiscale consiste, per il 2013, nella possibilità di assoggettare a tassazione agevolata (aliquota pari al 10%) le quote di retribuzione fino a 2.500 euro, percepite da lavoratori che non abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito da lavoro dipendente superiore a 40.000 euro.

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

1. Premesse.

Le premesse formano parte integrante del presente accordo quadro.


2. Ambito di applicazione.

Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro della provincia autonoma di Bolzano che applicano integralmente il CCNL Studi Professionali.

Per evitare disparità di trattamenti all'interno della stessa impresa/studio professionale, il presente accordo si applica anche ai lavoratori che sono addetti in studi/succursali, sedi, unità produttive, stabilimenti etc. fuori dalla provincia di Bolzano. Si applica inoltre ai lavoratori con sede di lavoro nella provincia di Bolzano che sono distaccati e/o in trasferta fuori dalla stessa.

3. Definizioni.

- **Produttività:** la produttività del lavoro corrisponde alla quantità di lavoro necessario per produrre un'unità di un bene o di un servizio specifico.



- **Competitività:** il livello di capacità concorrenziale di un sistema economico oppure di una singola impresa/studio professionale.
- **Innovazione:** un'attività di pensiero che, elevando il livello di conoscenza attuale, perfeziona un processo migliorando quindi il tenore di vita dell'uomo. Innovazione è cambiamento che genera progresso umano; porta con sé valori e risultati positivi.
- **Efficienza organizzativa:** strumenti attraverso i quali si cerca di ottimizzare l'utilizzo efficace delle risorse a disposizione dell'impresa o studio professionale durante tutte le fasi del ciclo produttivo o di prestazione dei servizi o dell'attività professionale.
- **Redditività:** la crescita di volume d'affari o reddito oppure la riduzione di costi oppure la crescita di qualità, accertati con criteri oggettivi.
- **Qualità:** la capacità di un insieme di caratteristiche inerenti un prodotto, servizio, sistema, o processo di ottemperare a requisiti di clienti e di altre parti interessate.

4. Relazioni industriali e contrattazione territoriale.

Le parti stipulanti il presente accordo riconoscono nella contrattazione di secondo livello un valore aggiunto per la competitività del territorio sudtirolese.

5. Definizione degli indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.





Anche il settore degli studi professionali e dei servizi nella Provincia di Bolzano soffre le conseguenze della perdurante crisi economica e finanziaria che ha avuto come conseguenza una notevole riduzione della redditività e del fatturato. Effetti che hanno colpito tutte le aree del comparto professioni e servizi. Le parti individuano dunque come principale indicatore quantitativo richiesto dal DPCM il raggiungimento di almeno il 70% del fatturato o del reddito rispetto a quello dell'anno precedente. Se l'attività è iniziata in corso d'anno l'indicatore quantitativo è rappresentato dal raggiungimento di almeno il 70% del fatturato o del reddito rispetto a quello di un'attività simile oppure da documentati appositi indicatori quantitativi stabiliti a livello aziendale/di studio professionale.

Il beneficio della detassazione trova applicazione per le seguenti voci retributive erogate (retribuzione di produttività) che sono espressamente legate a indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione:

Lavoro straordinario e supplementare o prestazioni rese in funzione di clausole elastiche o regimi di flessibilità (indennità di presenza, reperibilità, banca ore, permessi/ROL non fruiti, ferie eccedenti le 4 settimane su base annua oppure pagate al termine del rapporto di lavoro etc.).

Nel settore professioni e servizi le ore di lavoro straordinario e turni di lavoro con ulteriore flessibilità (indennità di presenza, reperibilità, banca ore etc.) sono richieste soprattutto per soddisfare le esigenze della clientela con relativo prolungamento dell'orario di lavoro individuale non prevedibile. Rientrano in tale ipotesi le attività legate a particolare intensità (per esempio dichiarazioni annuali e periodiche, progetti e bandi, introduzione di nuove tecnologie o processi di lavoro, accumularsi di scadenze etc.). Contribuisce così anche a un utilizzo più efficiente dei macchinari, degli impianti e delle strutture aziendali/dello studio professionale e all'aumento della redditività degli studi e delle imprese nel settore.

L'obiettivo da raggiungere è di garantire correttamente le prestazioni professionali/i servizi aziendali, la qualità degli stessi e l'ulteriore crescita del fatturato e/o reddito o il raggiungimento dell'indicatore quantitativo indicato sopra.



3/5



Introduzione di nuovi processi produttivi, tecnologia o modelli organizzativi

Tutte le erogazioni retributive variabili (compresi premi, ore di lavoro straordinario, particolari indennità di funzione etc.) pagate in funzione del raggiungimento di obiettivi legati all'introduzione di nuovi processi produttivi, tecnologie o modelli organizzativi negli studi professionali/aziende di servizi. Rientrano in tale ambito anche le voci retributive eventualmente erogate in aggiunta alla normale retribuzione mensile per la frequenza di specifici corsi di aggiornamento professionale.

L'obiettivo da raggiungere è di migliorare le prestazioni professionali/i servizi aziendali, la qualità degli stessi la crescita del fatturato e/o reddito o il raggiungimento dell'indicatore quantitativo indicato sopra. L'indicatore quantitativo può essere rappresentato anche dal raggiungimento di almeno uno di più obiettivi finali definiti a livello aziendale/di studio per l'introduzione dei processi, tecnologia, modello organizzativo (per esempio anche obiettivi intermedi per processi che sono articolati su più anni). Questi dovranno essere giustificati da idonea documentazione presente a livello aziendale/di studio professionale.

Lavoro notturno

Rientrano le erogazioni e maggiorazioni riconosciute per l'effettuazione di un orario di lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00). Il lavoro notturno si rende necessario per supportare la produttività e la redditività, ma anche per evitare una riduzione di produttività, come ad esempio accadrebbe se non venisse garantita il servizio alla clientela al di fuori dell'orario ordinario di lavoro (per esempio nelle professioni sanitarie). Inoltre, il lavoro notturno contribuisce all'efficienza organizzativa e la qualità delle prestazioni/servizi offerti che si intende comunque soddisfatto anche con il raggiungimento dell'indicatore quantitativo indicato sopra.

Premio di produttività

Importi erogati a tutti i dipendenti o a categorie di dipendenti in caso di aumento del fatturato, ma anche, visto il periodo di particolare congiuntura negativa e di difficoltà del settore, di contenimento della riduzione del fatturato secondo l'indicatore quantitativo indicato sopra. L'indicatore quantitativo può essere legato anche all'andamento del settore nella provincia di Bolzano:

- raggiungimento di un risultato economico (utile di bilancio, indice di bilancio, fatturato) pari o superiore alle previsioni micro- o macroeconomiche pubblicate dall'Istituto di ricerca economica della CCIAA di Bolzano;
- raggiungimento del 70% della media dei redditi e/o volumi d'affari dichiarati nell'anno precedente dai professionisti alla rispettiva cassa previdenziale (ENPACL etc.).

L'erogazione deve essere giustificata da documentazione contabile idonea che contenga motivazioni dettagliate e chiare.

Qualora le somme erogate si riferiscano anche all'erogazione delle voci retributive (salario di produttività) che siano incerte nella loro corresponsione o ammortare ovvero sono correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, indicatori dell'andamento economico dell'impresa o dei suoi risultati potrà beneficiare anche dei benefici in materia di decontribuzione, ponendosi, così, in linea e in conformità con quanto previsto dal DPCM 22.01.2013 e dall'art. 1, co. 67 e 68, L. n. 247/2007.



Sono comunque fatti salvi i contratti aziendali eventualmente già stipulati e che contengano un trattamento di miglior favore. Quanto convenuto ha, dunque, carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese già in essere oppure stipulate successivamente al presente accordo. Le imprese e gli studi professionali daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

6. Durata e deposito.

Il presente accordo scadrà il 31/12/2013. Le parti si incontreranno per ridefinire l'accordo qualora dovessero intervenire novità oppure modifiche all'attuale quadro normativo.

La presente intesa verrà depositata a cura dell'associazione datoriale presso il Servizio Lavoro (DTL) e gli enti previdenziali Inps ed Inail entro 30 giorni dalla stipula.

Le parti dichiarano ai sensi dell'art. 3 DPCM 22.01.2013 che la presente intesa è conforme alle norme richiamate in premessa e a quanto chiarito dal Ministero del lavoro con la circ. n. 15/2013.

Letto, confermato e sottoscritto

Confprofessioni Südtirol/Alto Adige




e


ASGB (Handel/Gastgewerbe)



CGIL/AGB - FILCAMS - LHFD



SGBCISL - FISASCAT



UIL-SGK - UILTUCS

